



**COMUNE DI TAINO**  
Provincia di Varese

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Delibera N. 10 del 27/02/2018**

**Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE: TARI (TASSA SUI RIFIUTI)**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** , addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18:35** , nella **Residenza Municipale**, si è riunita il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

<b>Qualifica</b>	<b>Componente</b>	<b>Presenza</b>
<b>SINDACO</b>	<b>GHIRINGHELLI STEFANO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MINUTOLA DANIELE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BUZZINI MARCO RENZO BRUNO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BAGLIONI DARIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ORSELLI FULVIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>COVI ANDREA</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BOMBELLI VIOLA MARIA GIOVANNA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>REINA SIMONE</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>RIBONI FABIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>GIGOTTI ORIANA MARIA CARMELA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BOMBONATO FRANCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>GHIRINGHELLI ELIO CARLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>FIGLIOLA LUISA</b>	<b>PRESENTE</b>

PRESENTI: 11      ASSENTI: 2

Presiede il **Sindaco Stefano Ghiringhelli**

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale –IUC- ed in particolare il capo IV- TARI – art.- da 32 a 62 - riguardante la disciplina delle TARI, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2016;

RITENUTO di voler modificare ulteriormente tale regolamento in materia di TARI, onde introdurre dal 2018 la tariffazione della parte variabile sulla base della misurazione puntuale dei conferimenti effettuati dalle singole utenze ed altre variazioni, come da allegato A alla presente che riporta le modifiche da apportare ai singoli articoli;

DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile del presente atto;

Visto il parere del Revisore, acquisito al protocollo n.1572/27.02.2018;

Sentito l'intervento dell'Assessore Riboni il quale ricorda che nel 2017 si è deciso di passare alle “misure del sacco” ed illustra brevemente i contenuti delle tariffe e delle decisioni dell'Amministrazione. Saranno emesse due bollette delle quali una indicante la quota fissa e l'altra la quota variabile – 50% delle media dei sacchi conferiti. A consuntivo si farà un conguaglio.

72% all'84% - miglioramento Taino

La consigliera Fiorella chiede come possono fare i cittadini per sapere entro quale numero di sacchi devono restare.

Risponde l'Assessore Riboni dicendo che sul sito c'è già una informativa che si sarà anche in bolletta ed inoltre ci sarà un software cui accedere con delle credenziali.

La Consigliera Fiorella chiede se, secondo l'Amministrazione, con questo sistema c'è equilibrio.

L'Assessore Riboni ritiene di sì.

La Consigliera Gigotti dichiara di essere favorevole alla tariffa puntuale, ma non capisce la natura e la dinamica di alcuni costi fissi.

Nel 2016 si avevano CF 136.000,00 (38%) e CV 217.000,00 (62%)

Nel 2018 il rapporto è invertito: CF 232.000,00 (65%) CV sono ridotti

In particolare non è chiara la voce "Costi Comuni Diversi"

Replica il Dott. Frison, Responsabile Settore Finanziario presente in aula, chiarendo che questa voce comprende il costo del personale.

La Consigliera Gigotti afferma che se si vuole far pagare di meno è necessario "formare" ed "informare" i cittadini.

Il Consigliere Bombonato chiede se, visto che siamo diventati più virtuosi, è possibile pensare che i costi diminuiranno se si differenzierà meglio.

Il Dott. Frison risponde di sì.

Al termine della discussione

Con voti otto favorevoli e tre contrari (Gigotti, Bombonato e Fiorella), resi ed accertati come per legge

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono integralmente qui richiamate.

Di modificare gli articoli del Regolamento dell'imposta Unica Comunale, relativi all'applicazione della TARI- Capo IV, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.04.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2016, come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione.

Di dare atto che le modifiche del regolamento di cui sopra hanno efficacia dal 1° gennaio 2018.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere alla trasmissione telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco  
Stefano Ghiringhelli

il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

---

## **ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 27.02.2018**

**Gli articoli modificati sono il n.45, il n. 50, il n. 52 e il n.54**

**(Le variazioni al precedente testo sono riportate in giallo)**

### **Art. 45 - Tariffe**

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, **in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. — sulla base della misurazione, in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di raccolta.**

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, **applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. — sulla base della misurazione, in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di raccolta.**

**La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero dei conferimenti dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica (TAG RFID) inserito nei contenitori (sacchi-carrello) del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo immobile di proprietà/locazione dell'utente.**

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**In particolare per la determinazione della tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è previsto annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe:**

a) **Il tariffario dei conferimenti dei contenitori del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;**

b) Il numero dei conferimenti minimi addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia e delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come meglio specificato nel piano finanziario deliberato di anno in anno;

c) Il numero dei conferimenti minime addebitate alle utenze non domestiche e tenendo conto delle statistiche sulle rilevazioni relative all'anno precedente così come meglio specificato nel piano finanziario. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso successivo.

Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti (notevolmente inferiore alla media – p.e. :inferiore ad un terzo della media), il comune può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta.

6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7) il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

8) E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

9) le entrate effettivamente rimosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario.

10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

## Art. 50 – Riduzioni per le utenze domestiche

Ai sensi dell'art.1 comma 659 delle legge 27 dicembre 2013 n.147 alle utenze domestiche di seguito elencate, si applica una tariffa ridotta nella quota fissa e variabile.

- a) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenuti a disposizione per uso stagionale che vengano occupati o detenuti in modo non continuativo, ma non superiore in ogni caso a 183 giorni dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento della parte fissa della tariffa;
- b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al 40 per cento della parte fissa della tariffa.

## Art. 52 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari al 20 per cento **sulla parte di tariffa fissa da applicarsi a consuntivo**, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 3) A favore delle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al servizio di raccolta differenziata degli olii esausti e grassi vegetali, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari al 10 per cento **sulla parte di tariffa fissa, da applicarsi a consuntivo**, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
- 4) In caso di accertamento del mancato utilizzo della compostiera o kit olio esausto il comune revoca la riduzione tributaria concessa e procede al recupero dell'agevolazione non spettante.
- 5) Le riduzioni speciali non devono eccedere in termini economici il 7 per cento del costo complessivo del servizio e dovranno essere finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (ex art.1 comma 660 legge stabilità 2014).
- 6) **Per le famiglie residenti con bambini di età inferiore a 3 anni o con persone anziane e/o con particolari patologie che rendono necessario l'uso di pannoloni o di altri presidi sanitari, è prevista la fornitura di appositi contenitori (sacchi rossi privi di Rfid). Per tale servizio non sono addebitate vuotature eccedenti i minimi.**



## Art. 54 – Riscossione

1) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

2) L'avviso di pagamento deve contenere l'importo dovuto ai fini TARI comprensivo del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo delle singole rate e le relative scadenze. Detto avviso deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della L.212/2000 e può essere inviato per posta semplice o per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

3) La tassa è liquidata **in almeno** due rate semestrali, **la cui scadenza e composizione è fissata annualmente nella delibera tariffaria**, tramite modelli F24 predisposti e inviati dal Servizio Tributi al Contribuente. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata della tassa. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. Gli importi da versare, ai sensi dell'art.1 comma 166 della L.296/2006, sono calcolati con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Si precisa che l'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

4) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Analogamente non si procede a rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5) I cambiamenti inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dovuto per l'anno successivo oppure potranno essere conteggiate negli importi non ancora versati, relativi all'anno in cui è avvenuta la variazione.

6) Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504 del 30/12/1992 riscosso secondo le modalità e la periodicità concordate con il medesimo ente. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto al suindicato art.19.